

L'assegno di mantenimento è fissato in importo fisso; ma tenendo conto delle tasse

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 28 gennaio 2014 (est. G. Buffone)

Assegno di mantenimento – Fissazione dell'importo – Regime fiscale – Elemento di valutazione per la determinazione dell'ammontare – Sussiste

Ai sensi dell'art. 10, lett c) d.P.R. 917 del 1986, gli assegni periodici corrisposti al coniuge sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF del soggetto che li corrisponde, nella misura risultante dal provvedimento giudiziale che li stabilisce; al contempo, tali assegni periodici costituiscono reddito in capo al coniuge che ne beneficia in quanto sono espressamente assimilati al reddito di lavoro dipendente (v. art. 50 d.P.R. cit.; sono esclusi solo gli assegni destinati al mantenimento dei figli: v. art. 3, comma II, lett. b, d.P.R. cit.). Costituisce eccezione solo l'assegno divorzile cd. una tantum poiché manca del carattere della periodicità e, piuttosto che reddituale, ha natura patrimoniale (v. Corte Cost. n. 383 del 2001). Filtrato con la lente del prelievo / beneficio fiscale, l'assegno "lordo" di mantenimento fissato dal giudice è, in realtà, nel "netto" inferiore sia per l'onerato (in conseguenza dei benefici risultanti dalla deduzione) che per il beneficiario (per effetto della tassazione). D'altro canto, il giudice non può fissare l'importo periodico "al netto" ostandovi l'esigenza che l'assegno sia sempre "certo" nell'ammontare (essendo peraltro versato in via anticipata) e "certo" non sarebbe, ove fissato in misura netta, per le non note e non conoscibili variabili legate alle dichiarazioni fiscali dei coniugi. Ne consegue che l'assegno periodico ex art. 156 c.c. va fissato in somma certa, tenendo conto in astratto del prelievo fiscale e del regime di deducibilità.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Osserva

Rapporti genitoriali

Gli accordi delle parti, relativamente ai rapporti genitoriali, vanno recepiti in quanto non contrastanti con l'interesse preminente dei figli: va quindi disposto l'affidamento condiviso dei minori ... e .. e il loro prevalente collocamento presso l'abitazione della madre. Va esclusa, allo stato, l'audizione della prole tenuto conto della tenera età dei bambini e dell'assenza di materia del contendere in ordine alla questioni essenziali che li riguardano.

Mantenimento della prole

... presta servizio presso la ... s.p.a. con un reddito mensile di circa euro 1500,00 per 12 mensilità (v. CUD 2012). La posizione reddituale del .. è

ricavabile muovendo dalle relative dichiarazioni fiscali: il .. svolge l'attività di ... Guardando alle dichiarazioni fiscali in atti, il .. ha un reddito mensile di circa euro 15.000/16.000. Ciò detto in ordine ai redditi dichiarati, per ricostruire la capacità patrimoniale del .. e il tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, è opportuno attingere a bacino di dati di fatto introitati nel fascicolo del procedimento. In primo luogo, è lo stesso .. ad ammettere di avere messo a disposizione della moglie, successivamente alla separazione di fatto, una carta di credito su un conto e una carta di debito su altro conto, con un plafond mensile di euro 1.500,00 e 1.000,00 e, dunque, una somma complessiva di euro 2.500,00 per "*il ménage quotidiano della famiglia*" (v. ricorso, pag. 5). Ebbene, il concetto giuridico di "*ménage quotidiano*" richiama esclusivamente le attività di cura dell'ambiente domestico e quelle relative all'«andamento della vita familiare» (spese alimentari e di gestione delle cose comuni), costituendo, dunque, una *species* del concetto giuridico di mantenimento ordinario (*genus*): non vi rientrano, pertanto, tutte le altre spese e gli altri costi vivi sostenuti nell'interesse dei figli per esigenze diverse da quelle di mera cura o alimentari (es. abbonamenti a emittenti private: la madre elenca ..; vestiario per attività sportive e ludiche: la madre elenca piscina, ..., calcio; costi vivi per il mantenimento dei figli in senso di adeguato ambiente domestico: la madre elenca spese condominiali per euro 5.000,00 mensili). A ben vedere, i costi messi a disposizione del padre sono, infatti, appena sufficienti per coprire il costo di locazione della casa a disposizione dei figli (euro 1.300,00) e le spese alimentari (euro 1.000,00). In questa fase sommaria, i dati introdotti in lite dalla moglie vengono utilizzati con riserva di conferma in sede istruttoria (v. doc. 1). Alla luce di quanto sin qui osservato, è evidente che la somma di euro 2.500,00 è da ritenere adeguata per le sole spese di ménage, con esclusione delle altre segnalate. Nell'ambito della valutazione giudiziale ex artt. 155 e ss c.c., deve anche tenersi conto dei seguenti elementi: la famiglia godeva, in costanza di matrimonio, di un posto barca a spese del marito; i minori sono iscritti in una scuola privata con costi particolarmente elevati. Per tutti i motivi sin qui illustrati, devono essere poste a carico del padre, in misura integrale, le spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche (inclusa la retta annuale per la scuola) e quelle sportive e ludiche purché vi sia consenso di entrambi i genitori, ad eccezione di uno sport per figlio. Quanto al mantenimento ordinario, l'assegno è proporzionale e congruo nella misura di euro 2.000,00 per figlio (per complessivi euro 4.000,00).

Mantenimento della moglie

Alla luce di tutti gli elementi già illustrati, spetta alla moglie un assegno per il suo mantenimento, al fine di restaurare le potenzialità economiche e salvaguardare il pregresso tenore di vita; valga ricordare che il giudice può desumere il tenore di vita pregresso cui deve rapportarsi l'assegno di mantenimento o divorzio, già dai redditi dei coniugi al momento della pronuncia (Cass. Civ., sez. I, ordinanza 31 ottobre 2013 n. 24667); nel caso di specie, la sperequazione è oggettiva. La moglie, tuttavia, gode della casa familiare. Il godimento della casa coniugale, infatti, costituisce un valore economico corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (Cass. Civ., sez. I, sentenza 24 febbraio 2006 n. 4203).

L'assegno di mantenimento in suo favore va allo stato fissato in euro 1.500,00 anche perché gode di intatta capacità lavorativa e può beneficiare di suo autonomo reddito mensile per circa euro 1.500,00. La somma è determinata tenendo conto del regime fiscale che assiste l'emolumento in esame. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 10, lett c) d.P.R. 917 del 1986, gli assegni periodici corrisposti al coniuge sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF del soggetto che li corrisponde, nella misura risultante dal provvedimento giudiziale che li stabilisce; al contempo, tali assegni periodici costituiscono reddito in capo al coniuge che ne beneficia in quanto sono espressamente assimilati al reddito di lavoro dipendente (v. art. 50 d.P.R. cit.; sono esclusi solo gli assegni destinati al mantenimento dei figli: v. art. 3, comma II, lett. b, d.P.R. cit.). Costituisce eccezione solo l'assegno divorzile cd. *una tantum* poiché manca del carattere della periodicità e, piuttosto che reddituale, ha natura patrimoniale (v. Corte Cost. n. 383 del 2001). Filtrato con la lente del prelievo / beneficio fiscale, l'assegno "lordo" di mantenimento fissato dal giudice è, in realtà, nel "netto" inferiore sia per l'onere (in conseguenza dei benefici risultanti dalla deduzione) che per il beneficiario (per effetto della tassazione). D'altro canto, il giudice non può fissare l'importo periodico "al netto" ostandovi l'esigenza che l'assegno sia sempre "certo" nell'ammontare (essendo peraltro versato in via anticipata) e "certo" non sarebbe, ove fissato in misura netta, per le non note e non conoscibili variabili legate alle dichiarazioni fiscali dei coniugi. Ne consegue che l'assegno periodico ex art. 156 c.c. va fissato in somma certa, tenendo conto in astratto del prelievo fiscale e del regime di deducibilità. Per tutti gli elementi qui posti in rassegna, l'assegno è, come detto, di euro 1.500,00 mensili.

Per Questi Motivi

letto ed applicato l'art. 708 c.p.c.

Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Affida i figli minori ... in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I bambini avranno residenza abituale presso la casa familiare sita in ... alla via .. n... e collocamento prevalente con la mamma. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Assegna la casa familiare sita in .. alla via ... a ... (immobile di proprietà ...)

Dispone che ... possa tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e con le seguenti modalità (omissis...)

Dispone che ... provveda al mantenimento della prole in via indiretta, mediante versamento alla madre, ..., dell'importo di euro 4.000,00 mensili (2.000,00 x 2), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di

ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (Foi) dalla mensilità di gennaio 2015.

Dispone che ... provveda al pagamento del 100% delle spese mediche non coperte dal SNN e scolastiche sostenute nell'interesse della prole, purché vi sia stato accordo, salvo l'urgenza. Le altre spese *extra* (sportive e ludiche) sono a carico del padre al 100% purché vi sia stato preventivo accordo, ad eccezione di uno sport per figlio da intendersi già assistito da accordo dei genitori.

Dispone che ... versi a .. l'importo di euro 1.500,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (Foi) dalla mensilità di gennaio 2015.

letti e applicati gli artt. 708, 709 c.p.c.

Nomina giudice istruttore, sé stesso

e Fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi in data ... 2014, L'udienza si terrà presso il

Assegna al ricorrente termine sino al 31 marzo 2014 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6)

Assegna al convenuto termine sino al 30 aprile 2014 per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Visti gli artt. 175 c.p.c., 111 Cost.

Invita le parti a rispettare il principio di sobrietà e sinteticità degli atti, in quanto «la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199, Pres. Rovelli, Rel. Giusti; Trib. Milano, sez. IX, 1 ottobre 2013).

Manda alla cancelleria perché si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.

Milano, lì 28 gennaio 2014

Il Presidente f.f.

dott. Giuseppe Buffone